

UFFICIO LICENZE
Questura di Brescia – Via Botticelli, 2

STUDIO FOTOGRAFICO O FOTOGRAFO AMBULANTE

Per le nuove aperture, occorre semplicemente dare comunicazione al Questore dell'inizio dell'attività; per chi già lavora non ci sono altri obblighi.

La dichiarazione **non ha la forma di dichiarazione di inizio attività ma di semplice comunicazione.**

La dichiarazione è personale (pertanto va resa dal titolare dell'attività e se si tratta di società dal suo legale rappresentante).

Non c'è altra documentazione da presentare.

Riferimenti normativi: Dlgs 112/1998 art. 164 comma 1 lettera f. qui di seguito.

Art. 164.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
- b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
- c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
- e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
- f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, **fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.**

2. E' altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.

**ALLA QUESTURA DI
BRESCIA**

OGGETTO: Attività di fotografo – Informazione ai sensi del Dlgs 112/1998.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a
(comune, provincia) il
e residente in (via, nr. civico, frazione, comune, provincia)
..... recapito telefonico
e –mail in qualità di (cancellare la voce
che non interessa) titolare dell'attività / legale rappresentante della società
....., ai sensi del Dlgs. 112 / 1998, art. 164, comma
1, lettera f, con la presente dà tempestiva informazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza
dell'inizio di un'attività fotografica professionale, a far data dal,
con la denominazione al seguente indirizzo (via,
nr. civico, frazione, comune, provincia)
.....
Brescia,

F I R M A

.....
Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto alla ricezione deve essere corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.